

LA SICUREZZA SUL LAVORO: UNA RIFORMA DELLA RIFORMA?

Sono troppo noti per essere qui ulteriormente sviluppati i temi della globalizzazione, meglio, forse, mondializzazione, dell'economia, con la sua attuale crisi e con l'apertura già di un dibattito sui temi contrapposti di deglobalizzazione o nuova localizzazione. L'incertezza dei giudizi ed insieme delle prospettive sulle tematiche in questione nonché la possibilità di affrontarle sotto ottiche diverse finiscono col permettere di avanzare giudizi tutti plausibili, pur se di segno contrapposto.

Non vi è dubbio che in tutti i Paesi del mondo, particolarmente in quelli cd. "più sviluppati", pur con le enormi differenze al loro interno, si assiste ad una profonda crisi involutiva sul piano economico e sociale, largamente, anche se non esclusivamente, indotta dalla crisi finanziaria esplosa prima negli USA e successivamente ricaduta a cascata, con maggiori o minori effetti, in tutti gli altri Paesi industrializzati, senza che per ora possa prevedersene la fine, almeno a breve termine.

Nel quadro appena descritto moltissime sono le proposte, ed altrettanto numerose sono le prime modifiche legislative degli assetti economici e finanziari e, per quanto può interessare agli operatori del diritto e nel nostro caso del diritto del lavoro, di riequilibrio ed assestamento degli assetti normativi nella regolamentazione dei rapporti e dei conflitti, collettivi ed individuali.

Così, per sintetizzare in una frase l'attuale momento, può ben dirsi che le crisi finanziarie, economiche e sociali generano una crisi, o tante

crisi, nella disciplina giuridica degli equilibri tra tutti i soggetti interessati.

Nel caso del diritto del lavoro siamo di fronte ad un fenomeno tutto nuovo che vede protagonista il nostro legislatore, già impegnato in una politica dello stesso tipo in altri campi: la legislazione "in itinere" (e/o, talvolta, per "sondaggi").

Spieghiamoci meglio, per quanto concerne, ad esempio, la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Immediatamente dopo la promulgazione e l'entrata in vigore del D.lgs. n. 81 del maggio 2008, in attuazione della L. n. 123 dell'anno precedente concernente la nuova disciplina della sicurezza sui posti di lavoro, ampiamente sostitutiva della precedente legislazione (la L. n. 626/1994), il nuovo Governo costituitosi a seguito dell'apertura dell'attuale legislatura, ha iniziato a parlare di una riforma della normativa appena entrata in vigore.

Così, sin da giugno dello scorso anno, è iniziato un "balletto" nella stampa, quotidiana e periodica, specializzata e non, impegnato ad ipotizzare modifiche di una disciplina ritenuta troppo "repressiva" o, comunque, eccessivamente ispirata ad un criterio, per così esprimersi, "criminalizzante" nei riguardi dei datori di lavoro, prevedendo per gli stessi un'ampia gamma di sanzioni penali, nel caso degli inadempimenti più gravi.

Negli ultimi mesi, finalmente, si è cominciato a leggere qualche proposta correttiva, per lo più rivolta appunto a ridurre o ridimensionare sanzioni penali ed amministrative con il dichiarato obiettivo, da parte del Governo, "di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazione e sanzione". Così, sempre secondo una velina governativa, "si favorisce

l'utilizzo di procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione da parte del soggetto inadempiente" (il datore di lavoro).

Con l'ultima ipotesi presentata, cioè con lo schema di D.lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri alla fine del mese di marzo, resta in piedi l'arresto del datore di lavoro, senza possibilità di pena sostitutiva pecuniaria, solamente nel caso di omessa valutazione del rischio nelle aziende ad alto tasso di pericolosità, tasso accertato espressamente con specifici criteri dagli Istituti preposti.

Si introduce, sempre nello schema di D.lgs. governativo, una revisione dell'importo delle sanzioni da corrispondere in caso di inadempimento alle prescrizioni, prevedendosi una correlazione con l'aumento dei prezzi al consumo su base ISTAT dal 1994 ad oggi, stabilendosi altresì una maggiorazione del 50% rispetto alla previsione della L. n. 626/94, cancellandosi così quanto invece previsto dal D.lgs. n. 81/08.

Altra novità significativa può rilevarsi nella previsione della chiusura, o meglio della sospensione di attività, di un'impresa come procedura straordinaria che si aggiunge alle sanzioni del lavoro nero per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza.

Il parametro adottato dalla proposta governativa è quello delle "violazioni plurime" che, accertate fin dal primo accesso ispettivo, autorizzano la sospensione dell'impresa nella sua attività. L'ipotesi invece precedentemente sancita dal D.lgs. n. 81/08 (il T.U. in vigore da nemmeno un anno) era quello della "reiterazione delle violazioni". Sarà compito di fini giuristi e, o ancor meglio e/o ancor peggio, dei preposti all'applicazione della normativa l'interpretazione: per ora vive la différence! Intanto per rendere veramente cogente il sistema si

dichiara come certa l'eliminazione di qualsiasi discrezionalità dell'organo di vigilanza nell'applicazione della norma.

Marginale, ma comunque importante, è la possibilità di escludere la chiusura per le "microimprese" - quelle, cioè, che occupano solo un lavoratore: in questo caso possono applicarsi solo le sanzioni ordinarie.

Importante ma, come si può temere, ben poco rilevante per il nostro dolente Mezzogiorno, è il riferimento nello schema del Decreto agli Enti Bilaterali, in particolare alle Università come strumenti essenziali di aiuto per le imprese ed i lavoratori e per essi i sindacati, per il corretto adempimento degli obblighi, magari attraverso lo strumento delle certificazioni, già previste per altri scopi nel D.lgs. n. 276/2003 (la legge Biagi).

Infine viene largamente valorizzato il ruolo dell'INAIL, in particolare per quanto riguarda la riabilitazione delle vittime di infortunio sul lavoro. E' questo un riferimento importante in quanto i costi sociali degli infortuni sono stati quantificati dall'INAIL stesso nel Rapporto Ufficiale 2007, con riferimento al 2005, in oltre 45 mld di euro, pari al 3,21% del Pil.

Tutto quanto innanzi riferito può suscitare ampi consensi o dissensi ma, intanto, un dato è certo: lo schema di D.lgs. del Governo è stato già presentato e ritirato un paio di volte, perfino sui siti internet del Ministero del Lavoro e del Welfare. Benedetta legislazione preparata e gestita attraverso la misurazione preventiva del consenso attraverso indagini demoscopiche!

Ecco un caso classico di legislazione in itinere.

Siamo ancora, e di nuovo, di fronte al fenomeno, diffuso anche in altri campi, come nel caso della legislazione prevista, ma non ancora concretizzata, in tema di piano casa.

Noi speriamo che ce la caviamo.

In concreto, fuor di celia e metafora, è auspicabile che su temi così importanti, per quanto concerne il diritto del lavoro, sulla sicurezza, sulla salute e sulla vita dei lavoratori ed insieme sulla certezza per le imprese di poter impegnarsi nella già faticosa ripresa economica e sociale, si possa far chiarezza, piena ed urgente, nell'interesse di tutti, non ultimi gli operatori del diritto del lavoro.

Gaetano Veneto